A L I Q U O T E I.M.U. - SALDO 2 0 1 5

Per l'anno 2015 il Comune di Parma ha confermato le aliquote in vigore nel 2014 approvate con delibera C.C. n. 30 del 20.05.2014 con le modalità di cui al Regolamento approvato con CC n. 76 del 30.09.2014 e successivamente modificato con delibera C.C. n.52 del 22/07/2015.

I Decreti Legge n. 102/2013 e 133/2013 hanno disposto **L'ESENZIONE I.M.U.** per le seguenti tipologie di immobili**:**

- a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale (escluse le categorie A1 – A8 - A9) e relative pertinenze ove le persone fisiche soggetti passivi di imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;
- b) unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di degenza permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (con obbligo di presentazione di dichiarazione Imu);
- c) unità immobiliare adibita ad abitazione principale assegnata al coniuge che, a seguito di un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta assegnatario della casa coniugale e relative pertinenze;
- d) unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa (art.4 L. 556/96), adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- e) fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011;
- f) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (con obbligo di presentazione di dichiarazione Imu).
- g) unica unità immobiliare (escluse le categorie A1 – A8 - A9) e relative pertinenze, non concessa in locazione, senza obbligo di dimora abituale o residenza anagrafica, posseduto dal personale delle Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo di Vigili del Fuoco e Prefettura (con obbligo di presentazione di dichiarazione Imu).
- l) **dal 2015**, un'unica unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in uso gratuito (Art. 9 bis del D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito nella L.80/2014).

Il versamento relativo all'anno di imposta 2015, per il quale non vige l'esenzione, deve essere effettuato sulla base delle aliquote comunali in vigore, come di seguito riportato:

Aliquota ridotta del 6 per mille da applicarsi alle unità immobiliari classificate nelle sole categorie catastali A1-A8-A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ove le persone fisiche soggetti passivi di imposta e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

Vengono considerate pertinenze dell'abitazione principale e pertanto soggette all'aliquota del 6 mille, le unità immobiliari esclusivamente classificate C2, C6 e C7, nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detti immobili, dovranno essere destinati ed effettivamente utilizzati in modo durevole a servizio dell'abitazione principale.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di categoria A1-A8-A9 e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Aliquota ridotta del 6 per mille da applicarsi alle unità immobiliari concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica) alle condizioni di cui al progetto

"Affitti garantiti" di cui alla deliberazione Giunta Comunale n. 702 del 10 maggio 2007, con obbligo di presentazione di copia del contratto a Parma Gestione Entrate , a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi validi i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);

Aliquota ridotta dell'8 per mille da applicarsi alle unità immobiliari concesse dai proprietari in locazione a titolo di abitazione principale (residenza anagrafica) alle condizioni concordate definite dagli accordi locali di cui all'art. 2 comma 3 della legge n. 431 del 9 dicembre1998 con obbligo di presentazione di copia del contratto a Parma Gestione Entrate, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi valide i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);

Aliquota ridotta dell'8 per mille da applicarsi alle unità immobiliari ad uso abitativo concesse dai proprietari in locazione a studenti universitari in base agli accordi di cui al comma 3 dell'art. 5 della medesima legge n. 431 del 9 dicembre1998 con obbligo di presentazione di copia del contratto a Parma Gestione Entrate, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi valide i contratti presentati nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);

Aliquota ridotta dell'8 per mille da applicarsi ad una sola unità immobiliare e relative pertinenze concessa dal soggetto passivo in comodato ad un parente di primo grado in linea retta che la utilizzi come abitazione principale (residenza anagrafica), prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di €. 500, con obbligo di presentazione di apposita dichiarazione a Parma Gestione Entrate, a pena decadenza dal beneficio (sono da ritenersi valide le dichiarazioni presentate nelle annualità precedenti sempreché non siano intervenute variazioni e sussistano i medesimi requisiti);

Aliquota del 10,6 per mille con detrazione di €. 200 per alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'Art. 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977, n. 616

Aliquota ordinaria del 10,6 per mille da applicarsi agli immobili di **categoria catastale D** di cui il **7,6 per mille di quota statale** ed il restante **3 per mille di quota riservata al Comune.**

L'articolo 1, comma 380, lettera f della Legge 228/2012, ha disposto che è riservata allo Stato l'imposta dei **fabbricati di cat. D**, calcolata con l'aliquota del 7,6 per mille , mentre al Comune è riservata la differenza d'imposta calcolata applicando l'aliquota (3 per mille) risultante dalla differenza tra l'aliquota vigente deliberata da utilizzare per la rata in acconto (10,6 per mille) ed il 7,6 per mille riservata allo Stato.

Aliquota ordinaria del 10,6 per mille da applicarsi alle **aree edificabili, terreni agricoli e a tutti gli immobili, salvo quelli previsti nei punti precedenti.**

Determinazione della base imponibile

- **per i fabbricati forniti di rendita catastale**: rendita catastale rivalutata del 5% per il coefficiente moltiplicatore
- **per i terreni**: reddito dominicale rivalutato del 25% per il coefficiente moltiplicatore;
- **per le aree fabbricabili**: valore venale in comune commercio al 01/01/2015.

L'art. 13 del D.L. 201/11, convertito con Legge 214/2012 e successive modificazioni ha individuato i nuovi coefficienti moltiplicatori da applicare alle rendite catastali rivalutate, al fine di determinare la base imponibile alla quale applicare l'Imu, riportati alla tabella seguente:

Classificazione catastale	Moltiplicatore
Fabbricati classificati nel gruppo catastale A e categorie catastali C/2, C/6 e C/7, (escluso A/10)	160
Fabbricati classificati nel gruppo catastale B	140
Fabbricati classificati nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5	140
Fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e D/5	80
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusa la categoria D/5	65
Fabbricati classificati nella categoria catastale C/1	55
Terreni agricoli condotti direttamente sia agricoli, sia incolti	75
Altri terreni agricoli	135

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente (la presente dichiarazione sostitutiva, ha effetto dalla data di presentazione). Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

DISCIPLINA VERSAMENTI IMU

I soggetti passivi IMU devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali:

- la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la seconda, deve essere versata entro il 16 dicembre a, saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
- Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno con responsabilità dello stesso a verificare eventuali successive ridefinizioni delle aliquote comunali.

MODALITA DI VERSAMENTO

- modello F24 presso gli sportelli bancari e postali mediante l'utilizzo dei seguenti codici tributo:

Codici tributo	Utilizzo
3912	Abitazione principale e relative pertinenze
3914	Terreni
3916	Aree fabbricabili
3918	Altri fabbricati (esclusa categoria D)
3925	Fabbricati categoria D (destinatario lo Stato)
3930	Fabbricati categoria D (destinatario il Comune)
Codice Comune di Parma	G337

- bollettino postale.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi a:

PARMA GESTIONE ENTRATE SPA – Viale Fratti 56
Tel. **0521/035932-035933-035991**
FAX **0521/035980-286868**
E-mail: **info@parmagestioneentrate.it**
o consultando il sito internet: http://www.parmagestioneentrate.it